

**INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO ALLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI IMPIANTI SPORTIVI PER UTILIZZO
SCOLASTICO SUL TERRITORIO PROVINCIALE NELL’A.S. 2017/2018**

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1. Oggetto

Ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell’edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province. Successivamente la Legge Regionale 13/2015 ha confermato tra le funzioni delle Province la gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione. L’attività di scienze motorie e sportive rientra tra le materie curriculari previste dai programmi ministeriali di tutte le scuole secondarie superiori e pertanto in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente è compito della Provincia garantire il regolare svolgimento dell’attività di scienze motorie e sportive negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mettendo a disposizione degli studenti un impianto sportivo idoneo a consentire lo svolgimento della suddetta attività curricolare.

Poiché sulla base del Piano Utilizzo Palestre redatto per l’a.s. in corso 2016/2017, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 47 del 12/9/2016, in cui sono indicati gli impianti sportivi assegnati a ciascun istituto scolastico, si evince che:

- l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Pascal” di Reggio Emilia non dispone di una propria struttura sportiva;
- l’impianto sportivo di cui sono dotati l’Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” e il Liceo Artistico “G.Chierici” di Reggio Emilia non è sufficiente a coprire l’effettivo e complessivo fabbisogno della popolazione scolastica frequentante i suddetti istituti scolastici;
- gli impianti sportivi a disposizione dell’IIS “B.Russell” e dell’Istituto Professionale “Carrara” di Guastalla non sono sufficienti a coprire l’effettivo e complessivo fabbisogno della popolazione scolastica frequentante i suddetti istituti scolastici;

si rende pertanto necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia e del comune di Guastalla impianti sportivi privati idonei a consentire lo svolgimento, per l’anno scolastico 2017/2018, dell’intero fabbisogno orario curricolare di scienze motorie e sportive degli studenti degli istituti scolastici sopra elencati.

Si precisa che sul territorio del Comune di Reggio Emilia l’intero fabbisogno orario per lo svolgimento dell’attività di scienze motorie e sportive da parte

dell'Istituto Liceale Matilde di Canossa, del Liceo Chierici e dell'Istituto Pascal in impianti sportivi esterni privati eccede le 36 ore settimanali, di cui all'art. 2 lett. D e pertanto, sarà necessario ricorrere all'affidamento del servizio di concessione d'uso per n. 2 impianti sportivi.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio richiesto

Lotto n. 1 - impianto sportivo sito sul territorio del comune di Reggio Emilia

Si richiede la concessione in uso alla Provincia di impianti sportivi siti sul territorio del comune di Reggio Emilia, con le seguenti caratteristiche:

- A.** in regola con la normativa di settore in materia di agibilità, sicurezza, igiene (certificazioni di regolarità tecnica e sanitaria, rispondenza alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi nonché alle norme CONI per l'impiantistica sportiva);
- B.** con superficie area sportiva indoor pari ad almeno mq. 1000 e dotato di idonei locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici, locali in cui immagazzinare attrezzature sportive);
- C.** disponibilità di attrezzature sportive (impianto da volley, da basket, ecc.) nonché di area outdoor;
- D.** disponibilità oraria per un massimo di 36 ore settimanali - dal lunedì al sabato – dalle ore 7,50 alle ore 13,50 – per l'intero anno scolastico 2017/18, in particolare dal 2 ottobre 2017 al 7 giugno 2018;
- E.** presenza di un'area per il carico e lo scarico degli studenti dal pullman.

Lotto n. 2 - impianto sportivo sito sul territorio del comune di Guastalla

Si richiede la concessione in uso alla Provincia di un impianto sportivo sito sul territorio del comune di Guastalla, con le seguenti caratteristiche:

- A.** in regola con la normativa di settore in materia di agibilità, sicurezza, igiene (certificazioni di regolarità tecnica e sanitaria, rispondenza alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi nonché alle norme CONI per l'impiantistica sportiva);
- B.** con superficie area sportiva indoor pari ad almeno mq. 1000 e dotato di idonei locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici, locali in cui immagazzinare attrezzature sportive);
- C.** disponibilità di attrezzature sportive indoor (impianto da volley, da basket, ecc.) nonché di area outdoor;
- D.** disponibilità oraria per un massimo di 36 ore settimanali dal lunedì al sabato – dalle ore 7,50 alle ore 13,50 – per l'intero anno scolastico 2017/18, in particolare dal 2 ottobre 2017 al 7 giugno 2018;

Art. 3 – Obblighi del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario si impegna ad individuare un referente di gestione, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia di Reggio Emilia, nonché alla Direzione scolastica dell'istituto utilizzatore.

In particolare, spetta al soggetto affidatario l'obbligo di:

- 1) accordarsi e convenire con l'istituto scolastico gli orari di utilizzo giornaliero per garantire il servizio di apertura, custodia e chiusura degli impianti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività impegnandosi a disattivare e riattivare eventuali impianti antifurto, attivare l'illuminazione, avendo cura di spegnere le luci al termine dell'attività, impedire l'accesso ad estranei e a verificare la chiusura, sia durante il cambio dell'ora quando il personale scolastico ausiliario si allontana dall'impianto, che alla fine dell'orario di utilizzo giornaliero, e lo stato generale di conservazione dell'impianto;
- 2) effettuare il servizio di pulizia per mettere a disposizione dell'istituzione scolastica l'impianto sportivo ed i locali di servizio annessi già puliti, negli orari convenuti, prima dell'attività didattica, nonché effettuare il servizio di pulizia a conclusione dell'attività didattica stessa;
- 3) mettere a disposizione della scuola locali in cui immagazzinare proprie attrezzature.

Tutte le spese relative al servizio di pulizia (nei termini indicati al precedente punto n. 2), alle utenze, alla sorveglianza e alla manutenzione dell'impianto sportivo connesse allo svolgimento dell'attività sportiva degli studenti delle scuole utilizzatrici sono completamente a carico del soggetto affidatario.

Nel caso in cui l'impianto non possa essere utilizzato, a seguito della necessità di effettuare interventi alle strutture ed agli impianti non posticipabili al periodo di chiusura previsto dal calendario scolastico regionale delle scuole, dovrà darne comunicazione scritta alla scuola ed alla Provincia - Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio - con un preavviso di almeno 15 giorni. E' previsto in capo al soggetto affidatario l'onere di mettere a disposizione della scuola un impianto alternativo con le caratteristiche di cui al presente capitolato.

Art. 4 – Obblighi dell'istituto scolastico utilizzatore dell'impianto sportivo

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto utilizzatore dovrà garantire un corretto utilizzo dell'impianto che gli verrà messo a disposizione in esito alla presente indagine di mercato ed il rispetto e la conservazione delle attrezzature esistenti.

L'Istituto scolastico assume l'obbligo di custodia e deve restituire i locali, arredi e attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna. Assume inoltre pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose per colpa, negligenza o per uso improprio dell'impianto, e delle relative attrezzature ed arredi presenti, durante l'orario assegnato o conseguente ad esso, esonerando la Provincia da eventuali responsabilità.

A tal fine l'Istituto si impegna, prima dell'utilizzo dell'impianto sportivo, a stipulare una Polizza Assicurativa per la RCT, eventualmente estendendo alla palestra in oggetto, quella già stipulata per l'attività propria.

In caso di non utilizzo dell'impianto, a seguito del mancato svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive, dovrà darne comunicazione scritta al soggetto affidatario e alla Provincia - Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio con un preavviso di almeno 2 giorni.

Inoltre, gli istituti scolastici siti sul territorio di Guastalla si impegnano a raggiungere autonomamente a piedi l'impianto sportivo affidatario del servizio.

Art. 5 – Importo a base di gara

L'importo orario a base di gara ammonta ad € 14,00 (IVA 22% esclusa) per un numero massimo di 36 ore settimanali (di disponibilità oraria massima per ogni impianto sportivo), per n. 1188 ore annue. Il ribasso dell'offerta va fatto sull'importo orario.

Art. 6. Modalità di valutazione dell'offerta e affidamento del servizio.

L'assegnazione del servizio avverrà tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa indagine di mercato, in conformità a quanto disposto dagli artt. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante avviso pubblico sul proprio profilo del committente www.provincia.re.it per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del medesimo decreto, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto.

Verranno applicati i relativi parametri di valutazione e i relativi pesi.

Lotto n. 1 - impianto sportivo sito sul territorio del comune di Reggio Emilia

A) 60 punti offerta tecnica di cui:

A1) 20 punti per le caratteristiche dell'impianto, laddove siano migliorative rispetto alla descrizione puntuale del servizio richiesto di cui all'art. 2, lotto 1, del presente capitolato;

A2) 40 punti per la maggiore vicinanza dell'impianto all'Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa", al Liceo Artistico "G.Chierici" e all'Istituto d'Istruzione Superiore "B.Pascal". Si fa presente che la Provincia di Reggio Emilia è tenuta a fornire il servizio di trasporto scolastico degli studenti agli impianti sportivi collocati a notevole distanza dalla scuola frequentata, fino alla distanza massima di 10 Km. L'ubicazione dell'impianto può determinare pertanto un maggiore o minore ricorso al servizio di trasporto scolastico e proporzionalmente e di conseguenza una significativa differenza in termini di spesa complessivamente sostenuta dalla Provincia di Reggio Emilia per garantire l'attività curricolare di Scienze motorie e sportive dei sopra elencati istituti scolastici. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui ad A2), si terrà dunque in considerazione la distanza fra la scuola e l'impianto sportivo nel modo seguente: 20 punti per impianti fino alla distanza di 2 km, 15 punti per impianti fino alla distanza di 6 km e 5 punti per impianti fino alla distanza massima di 10 km.

B) 40 punti al miglior prezzo offerto rispetto alla base di gara di cui all'art. 5.

Si precisa che si procederà all'assegnazione di un numero massimo di 36 ore settimanali al primo classificato e delle restanti ore al secondo classificato.

Lotto n. 2 - impianto sportivo sito sul territorio del comune di Guastalla

A) 60 punti offerta tecnica di cui:

A1) 20 punti per le migliorie liberamente proposte rispetto alla descrizione puntuale del servizio richiesto di cui all'art. 2, lotto 2, del presente capitolato, laddove siano ritenute funzionali allo svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive da parte degli istituti scolastici Russell e Carrara;

A2) 40 punti per le caratteristiche tecniche dell'impianto, quali ad esempio ampiezza, tipologia delle attrezzature sportive.

B) 40 punti al miglior prezzo offerto rispetto alla base di gara di cui all'art. 5.

Inoltre, si procederà all'assegnazione del servizio anche nel caso pervenga una sola offerta, se ritenuta idonea. Nessun compenso spetta alle ditte partecipanti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. Le offerte presentate non saranno restituite.

Il presente capitolato è relativo all'affidamento del servizio in parola per i periodi dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal **1° gennaio 2018** alla fine dell'a.s. 2017/2018, relativamente ai quali le ditte concorrenti presenteranno un'offerta unica per i due stralci temporali.

In considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell'ente, l'Amministrazione affiderà momentaneamente il lotto relativo al periodo dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il secondo lotto per il periodo dal 1° gennaio 2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018 verrà affidato formalmente al momento in cui verranno individuate le necessarie risorse finanziarie, senza assunzione da parte dell'Amministrazione di alcun impegno e responsabilità al riguardo.

Il fornitore si obbliga a svolgere, alle medesime condizioni, il servizio relativo al secondo stralcio che verrà affidato successivamente.

La Provincia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'affidamento del servizio. In caso di mancato affidamento, le imprese offerenti non vanteranno nei confronti della Provincia alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

Art. 7. Offerta.

Le imprese invitate alla presente indagine di mercato dovranno consegnare, come indicato nella lettera d'invito, presso il Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio della Provincia un plico sigillato contenente le seguenti buste:

BUSTA A) Documentazione Amministrativa:

L'Impresa dovrà rilasciare, utilizzando eventualmente il fac-simile allegato alla lettera di invito (Mod.A): DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA', da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data successiva alla data della lettera d'invito, una dichiarazione con cui tutti i legali rappresentanti dell'Impresa attestino:

- la denominazione o ragione sociale dell'Impresa, l'indirizzo e i recapiti telefonici, nonché il numero e la data di iscrizione alla Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000);
- il possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato Speciale;
- la presa visione ed accettazione integrale delle norme recate dal presente Capitolato Speciale;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che potranno influire sull'esecuzione del servizio;
- la piena conoscenza delle difficoltà tecniche ed operative inerenti la realizzazione del servizio;
- di avere come oggetto dell'attività di impresa l'esecuzione di servizi analoghi a quello da affidare;
- che i servizi offerti sono conformi alle indicazioni del presente Capitolato Speciale;
- che né la Ditta, né loro stessi, sono incorsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (ai sensi degli artt. 47-48 del D.P.R. 445/2000);
- che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- che nei propri confronti e quelli della Ditta non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965;
- di essere a conoscenza che violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di GP n. 23 dell'11/2/2014 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio, ex art. 53, comma 16 ter, d.lgs 165/2001.

Tale modulo dovrà essere sottoscritto:

- dal titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale;
- da tutti i soci, in caso di Società in nome collettivo;
- da tutti gli accomandatari in caso di Società in accomandita;
- da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società.

Non è necessario autenticare la/e firma/e dei sottoscrittori ma è indispensabile, a pena di esclusione, allegare copia di un documento di identità degli stessi.

BUSTA B) Documentazione Tecnica

Lotto n. 1 impianto sportivo sito sul territorio del comune di Reggio Emilia:

Dovrà contenere relazione tecnica, massimo di 4 facciate formato "Arial 12", comprendente la descrizione tecnica dell'impianto sportivo offerto, della disponibilità settimanale oraria di utilizzo al mattino, dei servizi annessi quali spogliatoi, servizi igienici, attrezzature sportive indoor presenti, presenza di area outdoor, nonché di quant'altro sia ritenuto utile alla comprensione del servizio offerto e all'assegnazione del punteggio tecnico.

Lotto n. 2 impianto sportivo sito sul territorio del comune di Guastalla:

Dovrà contenere relazione tecnica, massimo di 4 facciate formato "Arial 12", comprendente la descrizione tecnica dell'impianto sportivo offerto, della disponibilità settimanale oraria di utilizzo al mattino, dei servizi annessi quali spogliatoi, servizi igienici, attrezzature sportive indoor presenti, presenza di area outdoor, nonché di quant'altro sia ritenuto utile alla comprensione del servizio offerto e all'assegnazione del punteggio tecnico.

BUSTA C) Offerta Economica:

L'offerta economica, redatta su carta intestata, chiusa, firmata in originale, utilizzando eventualmente il fac-simile allegato alla lettera di invito, dovrà contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del **prezzo orario offerto** IVA esclusa. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per l'Ente.

Si precisa che non saranno ammesse offerte che non siano relative a tutti i servizi richiesti o che risultino comunque incomplete e/o parziali.

L'offerta sarà comprensiva di tutte le obbligazioni.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Con la presentazione dell'offerta la ditta si obbligherà nei confronti della Provincia ad effettuare il servizio richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato. L'offerta non potrà essere revocata o sostituita trascorso il termine di scadenza.

Il rapporto obbligatorio con l'Ente nascerà solo dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

In caso di applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs.vo n. 50/2016 si applica la sanzione dell'1 per mille del valore di gara.

Art. 8. Prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni onere e spesa. I prezzi offerti si intendono altresì comprensivi di quant'altro necessario a garantire la realizzazione del servizio a regola d'arte.

Inoltre, detti prezzi si intendono accettati dalla ditta affidataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e si dichiarano quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 9. Forma del contratto - spese ed oneri contrattuali - cauzione.

I contratti conseguenti all'affidamento del servizio per stralci temporali di cui all'art. 6 verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. La stipula dei contratti con il soggetto affidatario potrà avvenire solo dopo l'intervenuta esecutività delle determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio. Tutte le spese di contratto, bollo e quant'altro previsto saranno a carico della ditta affidataria. In caso di mancato versamento, la Provincia avrà la facoltà di trattenere dalla cauzione o dai corrispettivi dovuti la somma corrispondente, aumentata degli interessi legali.

Il soggetto affidatario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione degli obblighi contrattuali, dovrà versare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio per ogni stralcio temporale una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% del servizio, esclusa I.V.A., con le maggiorazioni previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà espressamente prevedere quanto segue:

- essere escutibile entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente che non è concesso il beneficio della preventiva escussione ex Art. 1944 c.c.

La stessa dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione d'eventuali crediti della Provincia di Reggio Emilia, per quanto di ragione, verso l'affidatario, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione sarà svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta della Provincia di Reggio Emilia.

Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia di Reggio Emilia.

In caso d'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Reggio Emilia avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Responsabilità e sicurezza

Il soggetto affidatario dell'impianto sportivo e dei locali di pertinenza, e gli istituti scolastici utilizzatori degli impianti sportivi in parola (I.I.S. "B.Pascal", Liceo "M. di Canossa", Liceo "G.Chierici", I.I.S. "B.Russell", Istituto Professionale

“M.Carrara”) per quanto di loro competenza, dovranno ottemperare a quanto disposto all'art. 19 "Gestione della sicurezza Antincendio" del D.M. 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6.6.2005. Inoltre gli Istituti scolastici, attraverso i propri responsabili designati, dovranno essere informati e formati da parte di personale e/o funzionari incaricati dal soggetto affidatario, su tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e le modalità di acceso ed utilizzo dei quadri elettrici e degli impianti allarme.

Art. 11 – Obblighi assicurativi

Gli istituti scolastici utilizzatori dell'impianto sportivo dovranno provvedere alla copertura assicurativa degli alunni e del personale docente e ATA dell'istituto. A tale scopo la scuola provvederà a sottoscrivere apposita polizza infortuni per gli alunni e di responsabilità civile per alunni e personale docente ed ATA.

Della avvenuta stipula di tale polizza gli istituti scolastici daranno comunicazione alla Provincia e al soggetto affidatario prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018.

Art. 12. Pagamento.

La corresponsione al soggetto affidatario dell'importo complessivo dovuto da parte della Provincia avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, nel seguente modo:

- l'importo relativo al periodo ottobre – dicembre 2017, entro 30 giorni dalla data della fattura, che dovrà essere emessa a conclusione del periodo di riferimento, per l'importo relativo al periodo ottobre – dicembre 2017;
- il rimanente importo per il periodo gennaio – giugno 2018, entro 30 giorni dalla data della fattura consuntiva delle ore di effettivo utilizzo da parte delle scuole utilizzatrici per l'intero anno scolastico 2017/18. Detto consuntivo dovrà pervenire al Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio entro il 30 giugno 2018.

In caso di modifica del calendario di utilizzo con una conseguente diminuzione delle ore utilizzate, la Provincia di Reggio Emilia disporrà per il pagamento dell'effettivo utilizzo degli impianti sportivi dati in concessione alla Provincia.

Art. 13. Penali.

La Provincia ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento del servizio affidato.

Qualora fossero accertate dalla Provincia o dall'istituzione scolastica inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, la Provincia ha la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del soggetto affidatario:

1. in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto rispetto agli orari convenuti si applicherà una penale di € 25,00 per ogni ritardato o mancato utilizzo dell'impianto;
2. in caso di precario stato di pulizia o di mancata esecuzione dei servizi di pulizia di competenza del soggetto affidatario si applicherà una penale di € 30,00 per ogni inadempienza legata alla parziale o mancata prestazione di pulizia. Tali inadempienze dovranno essere tempestivamente notificati alla Provincia per iscritto da parte della scuola;
3. nel caso il soggetto affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza si applicherà una penale di € 50,00;
4. nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, l'effettivo utilizzo dell'impianto da parte della scuola superiore utilizzatrice si applicherà una penale di € 52,00.

Art. 14. Assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che verrà comunicato in sede di affidamento del servizio. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 15. Risoluzione.

La Provincia, previa diffida della Dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto affidatario, qualora siano state contestate almeno due inadempienze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 13.

In tal caso al soggetto affidatario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dalla Provincia, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui l'effettivo e complessivo fabbisogno degli istituti scolastici utilizzatori sulla base del "Piano Utilizzo Palestre a.s. 2016/17 non renda necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia e di Guastalla impianti sportivi idonei a consentire lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive, cui consegua l'insussistenza dell'oggetto del presente capitolato.

Art. 16 – Durata

Il servizio di cui alla presente indagine di mercato ha validità per l'anno scolastico 2017/2018, a partire dal 2 ottobre 2017.

Art. 17. Divergenze.

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Art. 18 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Anna Campeol.

LA DIRIGENTE *ad interim*
DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
E DIRITTO ALLO STUDIO
f.to Arch. Anna Campeol